



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 31 ottobre 2008 (11.11)
(OR. fr)

15008/08

RECH 327
COMPET 434

NOTA

della:	Presidenza
alle:	Delegazioni
Oggetto:	Progetto di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio europeo per un' infrastruttura europea di ricerca (ERIC) - Testo della presidenza

**PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO AL QUADRO
GIURIDICO COMUNITARIO APPLICABILE AD UN CONSORZIO EUROPEO PER
UN'INFRASTRUTTURA EUROPEA DI RICERCA (ERIC)¹**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171 e l'articolo 172,
primo comma,

vista la proposta della Commissione²,

¹ Le modifiche apportate rispetto al DS 997/08 appaiono col carattere **grassetto** **sottolineato**. Le modifiche apportate rispetto alla proposta della Commissione (doc. 12259/08) sono **sottolineate**. **Tutte le delegazioni: riserve d'esame.**

² GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

considerando quanto segue⁵:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un quadro giuridico che fissa i requisiti e le procedure da rispettare per la costituzione di un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca (nel seguito "ERIC"), nonché gli effetti di tale costituzione.
2. Le infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo, le cui caratteristiche sono precisate all'articolo 3, possono candidarsi per ottenere lo status giuridico di ERIC.

Articolo 1bis

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. Per "infrastruttura di ricerca" si intendono gli impianti, le risorse e i servizi connessi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche [...]nei rispettivi settori. Questa definizione comprende: i principali impianti o complessi di strumenti scientifici e il materiale di ricerca, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate; le infrastrutture basate sulle TIC, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione, nonché ogni altro mezzo necessario per raggiungere il livello di l'eccellenza . Tali infrastrutture possono essere "ubicate in un unico sito" o organizzate in rete ("distribuite");

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ *I considerando saranno esaminati successivamente.*

2. per "paese terzo" si intende uno Stato che non è uno Stato membro;
3. per "paese associato" si intende un paese terzo legato alla Comunità da un accordo internazionale, in virtù del quale e sulla cui base esso versa un contributo finanziario a titolo della totalità o di una parte dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

Articolo 2
Funzione ed altre attività

1. L'ERIC ha la funzione di istituire e gestire un'infrastruttura di ricerca.
2. L'ERIC assolve la propria funzione principale senza scopo di lucro. Esso può tuttavia svolgere [...] attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non rimettano quest'ultima in discussione.⁶
3. L'ERIC tiene conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole.
4. **L'ERIC deve provvedere a che il complesso dei dati relativi alle sue attività siano integrati nel rapporto annuale di attività di cui all'articolo 18.**

Articolo 3
Requisiti relativi alle infrastrutture

L'infrastruttura di ricerca da costituire tramite un ERIC soddisfa i seguenti requisiti:

⁶ **Da mettere in relazione con il considerando 9, secondo il quale (per essere sulla stessa linea di SESAR):**
"Un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca costituito nel quadro del presente regolamento è un'organizzazione senza scopo di lucro la cui funzione dovrebbe essere quella di realizzare e gestire un'infrastruttura di ricerca e che dovrà consacrare tutte le sue risorse a tale funzione."

- (a) è necessaria per la realizzazione di programmi e progetti di ricerca di dimensione europea, ivi compresa la corretta esecuzione dei [...] programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione. ;
- (b) rappresenta un valore aggiunto nel quadro del rafforzamento e della strutturazione [...] dello Spazio europeo della ricerca, ed un miglioramento significativo a livello internazionale nei settori scientifici e tecnologici interessati;
- (c) in base [...] all'eccellenza scientifica [...], è accordato un effettivo accesso ai ricercatori provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati;
- (d) contribuisce alla mobilità dei ricercatori all'interno dello Spazio europeo della ricerca (SER) e intensifica lo sfruttamento del potenziale intellettuale di tutti gli Stati membri dell'Unione; e
- (e) contribuisce alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

Articolo 4

Domanda di costituzione di un ERIC

1. I soggetti che auspicano costituire un ERIC (nel seguito "i richiedenti") presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e contiene gli elementi seguenti:
 - (a) una domanda di costituzione dell'ERIC indirizzata alla Commissione;
 - (b) la proposta di statuto dell'ERIC di cui all'articolo 9;
 - (c) una descrizione scientifica e tecnica dell'infrastruttura di ricerca che l'ERIC avrà il compito di creare e gestire, in particolare in funzione dei requisiti di cui all'articolo 3;

2. La Commissione valuta la domanda **in funzione dei requisiti prescritti dal presente regolamento** [...]. In sede di valutazione essa deve chiedere il parere di esperti indipendenti, in particolare nel settore di attività previsto per l'ERIC. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda. [...]

Articolo 5

Decisione in merito alla domanda

1. La Commissione, tenuto conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21:
 - (a) adotta una decisione di costituzione dell'ERIC dopo essersi accertata che i requisiti fissati nel presente regolamento sono soddisfatti; o
 - (b) respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti fissati nel presente regolamento non sono soddisfatti.
2. La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. La decisione di costituzione dell'ERIC è altresì pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L. In caso di respingimento, la notifica deve essere motivata [...].
3. La proposta di statuto contenuta nella domanda è allegata alla decisione di costituzione dell'ERIC.

Articolo 6

Status dell'ERIC

1. L'ERIC è dotato di personalità giuridica a partire dalla data di decorrenza dell'efficacia della decisione di costituzione dell'ERIC.

2. In ciascuno Stato membro l'ERIC ha la massima capacità giuridica accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale. In particolare può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.
3. L'ERIC è un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure possibili per accordare all'ERIC le massime esenzioni dalle imposte diverse da quelle di cui al paragrafo 3, conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato.

Articolo 7

Sede e denominazione

1. L'ERIC ha una sede legale, situata sul territorio di uno dei suoi membri che deve essere uno Stato membro o un paese associato ad un programma comunitario di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.
2. Ai sensi del presente regolamento un ERIC ha una denominazione contenente l'abbreviazione "ERIC".

Articolo 8

Criteri di composizione

1. I seguenti soggetti possono diventare membri di un ERIC:
 - (a) gli Stati membri
 - (b) i paesi associati;
 - (c) i paesi terzi diversi dai paesi associati;

(d) le organizzazioni intergovernative.

2. L'ERIC deve sempre contare almeno tre Stati membri o due Stati membri e un paese associato tra i suoi membri. Altri Stati membri o paesi associati possono aderire ad un ERIC in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto. Possono parimenti aderire paesi terzi diversi dai paesi associati o organizzazioni intergovernative, fatto salvo l'accordo dell'assemblea dei membri di cui all'articolo 12, lettera a), secondo le condizioni e le procedure di accesso allo status di membro previste nello statuto.
3. Gli Stati membri detengono congiuntamente [...] la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri. Salvo qualora altrimenti disposto nello statuto [...] le organizzazioni intergovernative che ne sono membri non detengono diritti di voto.
4. Uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo può farsi rappresentare da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico ai fini dell'esercizio di determinati diritti e dell'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERIC.
5. I paesi associati che aderiscono a un ERIC, nonché i paesi terzi e le organizzazioni intergovernative che auspicano **creare un ERIC o** diventarne membri riconoscono che esso ha personalità e capacità giuridiche in conformità all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che è soggetto alle regole determinate in applicazione dell'articolo 16.
6. I paesi associati e i paesi terzi che auspicano **creare un ERIC o** diventarne membri accordano **ad esso** un trattamento equivalente a quello di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Articolo 9

Statuto

Lo statuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- (a) un elenco dei membri e, laddove applicabile, dei soggetti che li rappresentano, nonché le condizioni e le procedure da rispettare per modificare la composizione dell'ERIC e la rappresentanza al suo interno in conformità all'articolo 8;
- (b) i compiti e le attività dell'ERIC;
- (c) la sede legale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1;
- (d) la denominazione dell'ERIC, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;
- (e) i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l'obbligo di contribuire ad un bilancio equilibrato;
- (f) gli organi dell'ERIC, il loro ruolo, le loro responsabilità, la loro composizione e le loro procedure decisionali, anche in merito alla modifica dello statuto, conformemente agli articoli 10, 11 e 12;
- (g) la durata dell'ERIC e la procedura di scioglimento, conformemente all'articolo 17;
- (h) i principi di base che disciplinano:
 - i) la politica di accesso per gli utenti;
 - ii) la politica in materia di dati;
 - iii) la politica di valutazione scientifica;
 - iv) la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale;
 - v) la politica di diffusione;

- vi) la politica in materia di occupazione, compresa la parità di opportunità;
- vii) la politica in materia di appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza;
- viii) la disattivazione degli impianti, se pertinente;
- (i) la o le lingue di lavoro;
- (j) i riferimenti alle norme di attuazione dello statuto;
- (k) il regime di responsabilità, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2.

Lo statuto è a disposizione del pubblico sul sito Internet dell'ERIC e presso la sua sede legale.

Articolo 10

Modifiche dello statuto

1. Qualsiasi modifica dello statuto correlata alle lettere da a) a d), alla lettera g), alla lettera h), punti i), iii), v), vi) e vii), ed alla lettera k) [...] dell'articolo 9 è presentata dall'ERIC alla Commissione a fini di approvazione. Tale modifica non ha efficacia prima dell'entrata in vigore della decisione con la quale è approvata. La Commissione applica, mutatis mutandis, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5.
2. Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui al paragrafo 1 è presentata dall'ERIC alla Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione.
3. La Commissione può opporsi a tale modifica entro 60 giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento.
4. Qualora non siano sollevate obiezioni, la Commissione pubblica un avviso di modifica, accompagnato da una breve sintesi della modifica, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

5. La modifica non acquista efficacia prima della scadenza del termine previsto per le obiezioni o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un'obiezione sollevata sia stata ritirata.
6. La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:
- (a) il testo della modifica proposta o, se del caso, adottata, compresa la data di entrata in vigore;
 - (b) la versione modificata consolidata dello statuto;
 - (c) una breve sintesi della modifica.

Articolo 12

Organizzazione dell'ERIC

Lo statuto prevede quanto meno gli organi seguenti aventi le seguenti competenze:

- (a) un'assemblea dei membri in quanto organo che dispone dei pieni poteri decisionali, ivi compreso per l'adozione del bilancio;
- (b) un direttore o un consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea dei membri, in quanto organo esecutivo e rappresentante legale dell'ERIC.

Lo statuto specifica il modo in cui i membri del consiglio di amministrazione rappresentano legalmente l'ERIC.

Articolo 13

Principi di bilancio, conti e revisione contabile

1. Tutte le voci di entrata e spesa dell'ERIC sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio e che figurano nel bilancio. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese.

2. I membri dell'ERIC assicurano che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.
3. Il bilancio è stabilito, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza.
4. I conti dell'ERIC sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio trascorso.
5. L'ERIC è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

[...]

[...] ⁷

[...]

15

Responsabilità e assicurazioni

1. L'ERIC è responsabile dei propri debiti.

⁷ Inutile, perché di natura esclusivamente dichiarativa. Sarebbe invece inserito un considerando, così formulato:
"Un ERIC può essere ammesso ad ottenere un finanziamento in conformità al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe parimenti possibile, conformemente alla pertinente normativa comunitaria."

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ERIC è limitata ai rispettivi contributi all'ERIC. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.
3. Nelle fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri non è illimitata, l'ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti al suo funzionamento.
4. La Comunità non è responsabile di alcun debito dell'ERIC.

Articolo 16

Legge applicabile e foro competente⁸

1. L'ERIC è disciplinato:
 - (a) dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento e dalle decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10, paragrafo 1;
 - (b) dalla legge dello Stato **sul cui territorio l'ERIC opera** [...];
 - (c) dal suo statuto, adottato conformemente alle fonti di diritto di cui alle lettere a) e b);
 - (d) dalle norme di attuazione conformi al suo statuto;

[...]

8 *Questo articolo è ancora all'esame delle delegazioni.*

[...]

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire sulle controversie tra i membri o tra questi e l'ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui la Comunità sia parte in causa.
3. Alle vertenze tra l'ERIC e i terzi si applica la normativa comunitaria sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l'ERIC ha sede legale.

Articolo 17

Scioglimento, insolvenza

1. Lo statuto determina la procedura da applicare in caso di scioglimento dell'ERIC a seguito di una decisione dell'assemblea dei membri.
2. Dopo l'adozione della decisione relativa allo scioglimento da parte dell'assemblea dei membri, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dall'adozione di tale decisione, l'ERIC la notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.
3. Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dalla chiusura, l'ERIC ne informa la Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C. L'ERIC cessa di esistere il giorno della pubblicazione dell'avviso.

4. In qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti **o di soddisfare i requisiti stabiliti nel quadro del presente regolamento**, l'ERIC ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Articolo 18

Rapporti e controllo

1. L'ERIC elabora un rapporto annuale di attività **che rende conto delle sue attività finanziarie, operative e scientifiche** e lo presenta alla Commissione **nonché alle autorità pubbliche interessate** entro i sei mesi successivi alla fine dell'esercizio corrispondente. Il rapporto è reso pubblico.
2. L'ERIC e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento della funzione dell'ERIC.
3. Se ha motivo di sospettare che l'ERIC viola gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate in virtù del medesimo o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione richiede spiegazioni all'ERIC e/o ai suoi membri.
4. Se dopo aver accordato all'ERIC e/o ai suoi membri un periodo di tempo ragionevole per formulare le loro osservazioni, giunge alla conclusione che l'ERIC viola gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate in virtù del medesimo o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione può proporre all'ERIC e ai suoi membri delle azioni correttive.
5. Se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione può abrogare la decisione di costituzione dell'ERIC, secondo la procedura di cui all'articolo 21. Tale decisione è notificata all'ERIC e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L. Essa comporta lo scioglimento dell'ERIC.

Articolo 19

Disposizioni appropriate

Gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento.

Articolo 20

Relazioni e riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione e, se del caso, proposte di modifica.

Articolo 21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione⁹.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

La durata prevista a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissata a due mesi.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁹ **Sarà aggiunto un considerando per giustificare il ricorso a un comitato di gestione.**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti I suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[...]
